



## COMUNE DI PAESANA

Via Barge n. 6 - 12034 Paesana (CN)  
Tel. 0175 94105 - Fax 0175 987206  
Mail: [servizidemografici.comune@paesana.it](mailto:servizidemografici.comune@paesana.it)  
Pec: [comune.paesana.cn@cert.legalmail.it](mailto:comune.paesana.cn@cert.legalmail.it)  
C. F. 85001190041 - P. IVA 00565510047



Paesana, 23.03.2020  
Protocollo n. 1350  
N. Reg. Ord. 10/2020

**OGGETTO:** *Sospensione temporanea dello svolgimento del mercato settimanale per il giorno Venerdì 27 Marzo 2020.*

### IL SINDACO

**Visto** il Decreto Legge n. 6 del 23 Febbraio 2020 recante “Misure urgenti per in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Visto** il D.P.C.M. del 1 Marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Visto** il D.P.C.M. del 4 Marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;

**Visto** il D.P.C.M. del 8 Marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili al territorio nazionale”;

**Visto** il D.P.C.M. del 11 Marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili al territorio nazionale”;

**Visto** il D.P.C.M. del 22 Marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

**Tenuto conto che** i provvedimenti citati, al fine di contenere la possibile diffusione del virus COVID-19, sono volti a limitare la movimentazione e l’assembramento delle persone disponendo che venga mantenuta la distanza di almeno un metro fra le stesse;

**Considerato che** i sopra citati D.P.C.M. acconsentono a che possano comunque partecipare ai mercati ordinari gli operatori su area pubblica in possesso di titolo autorizzativo per la vendita di generi alimentari, sempre con la prescrizione che non debbano formarsi assembramenti di persone e che venga garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**Considerato che** il virus COVID-19 risulta aver interessato ormai un Comune limitrofo e che dunque pare assolutamente opportuno porre in essere le azioni volte ad evitare qualunque

possibile concentrazione di persone, anche in considerazione della scarsità di risorse umane afferenti all'Ufficio Polizia Municipale, per cui non pare possibile garantire la costante attività di vigilanza e la piena attuazione delle prescrizioni di cui ai sopra citati Decreti;

**Tenuto conto** dell'Ordinanza n. 7/2020 del 16.03.2020, prot. n. 1249, con la quale si sospendeva il mercato settimanale del 20 Marzo 2020;

**Visto** l'art. 50 del T.U.E.L.;

### **ORDINA**

**la sospensione temporanea dello svolgimento del mercato settimanale del giorno Venerdì 27 Marzo 2020, anche per quanto riguarda le zone dell'area mercatale dei prodotti alimentari, ortofrutta e produttori agricoli.**

### **DISPONE**

**La pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune di Paesana.**

**La presente Ordinanza venga trasmessa per dovere d'Ufficio e per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza a:**

- Prefettura di Cuneo – U.T.G.;
- Polizia Municipale del Comune di Paesana;
- Stazione Carabinieri di Paesana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L'inosservanza dell'ordine di cui alla presente ordinanza sarà punito ai sensi dell'art. 650 C.p..

Avverso la presente ordinanza può essere proposto, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente atto, ricorso al Prefetto di Cuneo (D.P.R. 24 settembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto.



**IL SINDACO**

VAUDANO Dott. Emanuele